



Il danno morale è diverso dal danno biologico

Descrizione

A fronte del mancato riconoscimento del danno morale soggettivo, non liquidato dal Giudice di merito, in quanto esso concretizzerebbe una duplicazione di quello biologico, il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, affinché venga invece confermata l'autonomia del predetto pregiudizio.

E così fa la Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 26 novembre 2024 n. 30461](https://studiolegalepalisi.com/2024/05/18/e-di-nuovo-la-corte-di-cassazione-dichiara-lautonomia-del-danno-morale/), riaffermando (<https://studiolegalepalisi.com/2024/05/18/e-di-nuovo-la-corte-di-cassazione-dichiara-lautonomia-del-danno-morale/>): **“è principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute). Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”.** (Cass., 901/2018)“.

Et de hoc satis...

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

03 Dic 2024